



Ordinanza sul servizio invernale - disposizioni da adottare in caso di nevicate e gelo -

Risoluzione municipale no. 1500/2018, del 3 dicembre 2018

Il **Municipio di Gambarogno**, richiamato l'articolo 49 del Regolamento Comunale, gli articoli 107, 145 e 147 e segg. LOC; emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare il corretto comportamento da adottare in caso di nevicate e gelo.

ACCESSI, STRADE E POSTEGGI PRIVATI

Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private **dev'essere eseguito a cura dei proprietari**.

Il Comune non esegue nessun servizio di sgombero su strade di accesso e posteggi privati.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI PRIVATI IN CASO DI NEVICATE

Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose **è vietato**:

- parcheggiare autoveicoli ai margini della strada e sui marciapiedi;
- depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;
- provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante tutta la stagione invernale ed in particolare quando è latente il pericolo di gelo.

RESPONSABILITÀ DEL COMUNE PER DANNI A VEICOLI PRIVATI

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi abbandonati sul ciglio della strada o sui marciapiedi, dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

OPERE DI PREVENZIONE A SALVAGUARDIA DELLE PROPRIETÀ PRIVATE

- I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
- Le cinte e i cancelli devono essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; caso contrario, ogni responsabilità del Comune per eventuali danni viene declinata.

RESPONSABILITÀ DEI PRIVATI IN CASO DI DANNI CAUSATI DALLA NEVE CADUTA DAI TETTI

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili.

SANZIONI

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino ad un massimo di CHF 500.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

PRESCRIZIONI E RICORSI

Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento fanno stato le norme degli articoli 147, 148, 149 e 150 LOC.

ABROGAZIONI

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia.

IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli